



Procura Generale della Corte di Cassazione

Il pubblico ministero

letti gli atti;
osserva quanto segue.

Le finalità dell'intervento del pubblico ministero nel giudizio civile di legittimità consentono di rinviare, quanto allo svolgimento del fatto, alla pronuncia impugnata ed agli atti di parte. Le osservazioni che seguono sono pertanto imperniate sui soli elementi fattuali e giuridici strettamente necessari per formulare le conclusioni.

Il ricorso, nel suo primo motivo, lamenta l'erronea statuizione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto viziata da nullità la notifica della sentenza di primo grado, poiché non effettuata presso il domicilio eletto dal Comune di N. al momento della costituzione in giudizio.

Secondo la ricorrente, invece, la notificazione in discorso sarebbe legittima e rituale, risultando effettuata previa *consegna in mani proprie*, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546/92, in quanto tale idonea ad innescare l'operatività del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 51 del d.lgs. n. 546/92 per la presentazione dell'impugnazione; di qui l'inammissibilità dell'appello, proposto dal Comune di N. ben oltre la decorrenza del cd. termine breve.

Denunciando la violazione delle norme di cui agli artt. 17 e 51 del d.lgs. n. 546/92, il motivo introduce così, in uno con le argomentazioni dei due controricorsi (che, pur riconoscendo in astratto la legittimità della notifica a mani proprie, quale modalità alternativa a quella eseguita al domicilio oggetto di elezione, sostengono che, in concreto, la notifica per cui è causa sarebbe nulla in quanto non effettuata a mani del legale rappresentante dell'ente destinatario ed eseguita presso una sede diversa da quella centrale dell'ente locale medesimo), diverse questioni giuridiche controverse, in tema di modalità di notificazione della sentenza tributaria.

L'ordinanza interlocutoria di rimessione degli atti al Primo Presidente le individua nelle seguenti:

- se la notifica della sentenza tributaria, eseguita con la *consegna in mani proprie*, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma primo, del d.lgs. n. 546/82, sia o meno legittima, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, anche qualora il destinatario abbia eletto domicilio;
- se la notifica sia legittima anche quando venga effettuata presso una sede diversa da quella principale dell'ufficio finanziario o dell'ente locale destinatario;
- se la notifica ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 546/92 possa realizzarsi previa consegna a mani di un addetto dell'ente finanziario o locale, o se al contrario sia necessario che la consegna vada eseguita al legale rappresentante di questi ultimo;
- infine se nella fattispecie della consegna in mani proprie rientri anche l'ipotesi in cui la notificazione venga eseguita a mezzo del servizio postale.

La soluzione della prima questione deve muovere necessariamente dal dato letterale delle norme regolatrici delle comunicazioni e notificazioni nel processo tributario.

L'articolo 16 del codice del processo tributario (Comunicazioni e notificazioni), al comma secondo, prescrive che “*Le notificazioni sono fatte secondo le norme di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'art. 17*” che, a sua volta, al primo comma prevede che “*Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel*

domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio.”

Lo stesso articolo 16, al comma terzo, precisa che *“Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale..., ovvero all'Ufficio del ministero delle Finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.”*.

L'inequivocità del dato letterale va accompagnata dalla affermazione del noto principio generale secondo cui le norme del d.lgs. n. 546/92 debbano trovare necessaria applicazione ove divergenti da quelle del codice del rito civile, fungendo queste ultime da previsioni la cui applicazione al rito tributario è sussidiaria, oltre che condizionata dalla compatibilità con la materia del giudizio tributario (artt. 1, co. 2 e 49 del d.lgs. n. 546/92).

Nonostante ciò, che di per sé solo pare poter giustificare la conclusione della piena alternatività della notifica previa consegna in mani proprie rispetto a quella al domicilio eletto o, in mancanza, alla residenza o sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio, si registra l'esistenza una lettura sistematica delle norme intesa a qualificare la locuzione *consegna in mani proprie* come espressione di un sistema di notifica subalterna rispetto a quella eseguita al domicilio eletto, con la conseguente affermazione della necessità di applicare anche al processo tributario, ed in particolare alla notifica della sentenza su istanza di parte, quanto previsto dall'art. 330, primo comma, c.p.c. a proposito del luogo di notificazione dell'impugnazione.

Tale lettura viene imperniata sulla convinzione che la disciplina di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 546/92 integri un'eccezione a quanto previsto dall'art. 170 c.p.c., relativo alle notificazioni endoprocessuali, con la conseguenza che, mancando per la notifica degli atti di impugnazione e delle sentenze una disposizione specifica, debbano trovare applicazione le previsioni di cui all'art. 330 c.p.c. (così, per tutte, Cass., Sezioni unite, n. 29290/2008).

L'ordinanza interlocutoria di remissione degli atti al Primo Presidente enumera analiticamente le diverse decisioni di recepimento di detto indirizzo, alcune delle quali intervenute anche successivamente alla sentenza delle Sezioni unite 20 luglio 2016, n. 14916, che invero deve ritenersi aver consolidato l'opposto principio della piena alternatività della notifica a mani della sentenza tributaria, rispetto alla notifica effettuata al domicilio oggetto di elezione.

L'anzidetta pronuncia delle Sezioni unite, in particolare, riprendendo quanto affermato dalla Corte di cassazione, sempre a Sezioni unite, nella sentenza n. 8053 del 2014 (a proposito della necessità di distinguere, quanto all'individuazione del luogo in cui eseguire la notifica delle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie, tra giudizio di merito e di legittimità ai fini dell'applicazione del principio di prevalenza dell'art. 17 del codice del processo tributario sulle norme del codice di procedura civile), ha chiarito che *“...non esistono ragioni normative che impongano di affermare che l'art. 17 si riferisce esclusivamente alle notificazioni endoprocessuali laddove anzi, proprio la previsione secondo cui “l'indicazione della residenza o della sede o l'elezione di domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo” (art. 17, comma 2), nonché esigenze di coerenza sistematica, inducono alla conclusione che la norma è applicabile, con carattere di specialità e quindi di prevalenza, anche alla notificazione del ricorso in appello.”*

Il principio di prevalenza va applicato, pertanto, anche alla notifica della sentenza tributaria, e rappresenta un corollario del detto, condivisibile, principio, che la notifica della sentenza eseguita previa consegna in mani proprie renda operativo il decorso del termine breve di sessanta giorni previsto per l'impugnazione della pronuncia definitiva del giudizio.

Venendo alle ulteriori questioni oggetto di contrasto ed in particolare a quelle sollevate dai due controricorsi, che contestano la legittimità della notifica a mani proprie sia qualora venga effettuata

presso una sede diversa da quella principale dell'ufficio finanziario o dell'ente locale destinatario, sia quando si sia realizzata con la consegna a mani di un soggetto dell'ente finanziario o locale diverso dal legale rappresentante, va osservato che entrambi i profili sono condizionati in modo decisivo dalla necessità di tenere conto di due principi generali, rispettivamente, dell'ordinamento giuridico interno e di quello dell'Unione europea.

Il primo è il principio della tutela del legittimo affidamento, direttamente discendente dall'obbligo, per le parti contrattuali, di comportarsi secondo correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1176 c.c.).

Nella materia tributaria il principio va declinato affermando sia l'esistenza della necessità di assicurare tutela al contribuente rispetto a comportamenti della pubblica amministrazione che possano dirsi sleali o non ragionevoli, sia l'esistenza dell'esigenza che tra contribuente e pubblica amministrazione si sviluppi un modello di piena collaborazione.

Il secondo è il principio di effettività della tutela giurisdizionale, positivizzato nel diritto sovranazionale all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'art. 19 del Trattato sull'Unione europea, di cui rappresenta un corollario l'accesso al giudice e, quindi, la regola che impone di ridurre al minimo le fattispecie in cui il merito della questione introdotta avanti ad un organo giurisdizionale non venga deliberato per ragioni puramente formali.

L'applicazione al caso in esame dei due principi in discorso non può che indurre a ritenere non rilevante, ai fini della valutazione di ritualità della notificazione della sentenza e della conseguente sua idoneità ad innescare l'operatività del termine breve per l'impugnazione, che la notifica sia eseguita presso una sede diversa da quella principale o a mani di un soggetto diverso dal legale rappresentante, ove comunque riconducibile all'ente destinatario.

In entrambi i casi, infatti, l'ente destinatario della notifica deve ritenersi onerato, in ossequio ai canoni della correttezza e della collaborazione con il contribuente, ad assicurare la trasmissione e la conoscenza della sentenza oggetto della notificazione, rispettivamente, all'articolazione competente ed al legale rappresentante.

V'è di più.

Quanto all'ammissibilità della notifica presso una sede distinta da quella legale del Comune, il principio è in ogni caso stato espressamente affermato dalla Corte di Cassazione (Cass., n. 20851/2010) in coerenza con una consolidata giurisprudenza sulla (del tutto analoga) fattispecie della notificazione presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate privo di competenza territoriale (per tutte, di recente, Cass., 7 dicembre 2020, n. 27976).

Quanto invece all'ammissibilità della notifica previa *consegna in mani proprie*, realizzata a soggetto diverso dal legale rappresentante, soccorre l'inequivoco dato letterale integrato dalla previsione di cui all'art. 16, terzo comma, del d.lgs. n. 546/92, secondo cui, come già visto, "*Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale..., ovvero all'Ufficio del ministero delle Finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.*".

Quanto infine all'ultima delle questioni, inerente alla validità della notifica eseguita previa consegna in mani proprie per il tramite del mezzo postale, se ne rileva l'estraneità rispetto all'oggetto del giudizio.

L'affermazione del principio di diritto sulla questione non ha alcun rapporto di pregiudizialità o di connessione con i profili integranti il *thema decidendum*, di qui la sua irrilevanza, tanto maggiore ove si consideri che, come la stessa ordinanza interlocutoria evidenzia, non v'è alcuna contezza in merito

alle modalità concrete della consegna a mani della sentenza di primo grado all'ufficio comunale (a mezzo di ufficiale giudiziario o del servizio postale).

Si chiede pertanto che vengano affermati i seguenti principi:

- 1) la notifica della sentenza tributaria, eseguita con la *consegna in mani proprie*, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma primo, del d.lgs. n. 546/82, è alternativa rispetto a quella effettuata al domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio, donde la sua idoneità a determinare la decorrenza del termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 51, comma primo, del d. lgs. n. 546/92;
- 2) la notifica è legittima e quindi idonea a rendere operativo il termine breve anche qualora venga effettuata presso una sede diversa da quella principale dell'ufficio finanziario o dell'ente locale destinatario;
- 3) la notifica, eseguita *in mani proprie*, può realizzarsi anche previa consegna a mani di un addetto dell'ente finanziario o locale, senza che sia quindi necessario che la consegna venga effettuata al legale rappresentante dell'ente destinatario.

Dall'affermazione dei predetti principi discende la fondatezza del primo motivo del ricorso.

Il rilievo è dirimente e determina l'assorbimento dei restanti tre motivi.

Per queste ragioni;

chiede

che la Corte di Cassazione voglia accogliere il ricorso nel primo dei suoi quattro motivi, assorbiti gli altri.

Roma, 11 aprile 2022

Il sostituto procuratore generale
Mauro Vitiello